



S

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e, in particolare, gli articoli 15



e 17, che dispongono interventi di cassa integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale alla luce anche della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità che ha qualificato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

VISTO l'articolo 22 del suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante “*Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga*” che dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 22, il quale prevede che il trattamento sia riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e



che le risorse siano ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che i trattamenti di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono concessi dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate con decreto da trasmettere, in modalità telematica, entro quarantotto ore dall'adozione, insieme alla lista dei beneficiari, all'Inps, che provvede all'erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa consentiti a ciascuna Regione e Provincia Autonoma;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, destinate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterale del Trentino e dell'Alto Adige costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 22;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 marzo 2020, con il quale è stata ripartita e assegnata alle Regioni e Province Autonome la prima quota delle risorse di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché una prima quota per i trattamenti riconosciuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni e Province Autonome interessate in favore di datori di lavoro con unità produttive plurilocalizzate;

RITENUTO, di ripartire con il presente decreto, come di seguito specificato, le residue risorse di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, nei limiti della disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio 2619, istituito con DMT n. 40265 del 2 aprile 2020, emanato in attuazione decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;

RITENUTO, altresì, di confermare i criteri di riparto tra le Regioni e le Province Autonome adottati in sede di primo riparto, fatta salva l'individuazione di un contributo aggiuntivo – valutato d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in ragione di un fattore pari a 2,5/9 – in favore delle Regioni individuate dall'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, nelle quali l'impatto sulle attività produttive in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 appare più significativo e anticipato nel tempo;

VISTA la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 2974/C9LAV del 17 aprile 2020 che esprime l'assenso sullo Schema del presente decreto;



DECRETA

Art. 1

1. È ripartito e assegnato alle Regioni e Province Autonome l'importo di 1.698.036.112,00 euro (unmiliardoseicentonovantottomilionitrentaseimilacentododici/00), quale seconda quota delle risorse di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l'anno 2020, come da allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. I criteri per il riparto di cui al comma 1 sono i medesimi utilizzati per la prima quota già assegnata alle Regioni e Province Autonome ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 24 marzo 2020, citato in premessa, fatto salvo un contributo aggiuntivo in ragione di un fattore pari a 2,5/9 in favore delle Regioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 9 del 2020.

Art. 2

1. Nei casi di cui all'articolo 2 del D.M. 24 marzo 2020, per i quali il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni e Province Autonome interessate, il limite entro il quale possono essere adottati decreti di concessione del trattamento da parte del suddetto Ministero è incrementato di ulteriori 181.963.888,00 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 3

1. I trattamenti di cui al presente decreto sono concessi dalle Regioni e dalle Province Autonome ovvero dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle medesime nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite rispettivamente ai sensi degli articoli 1 e 2. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e a darne tempestivo riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e alle Province Autonome interessate, secondo le indicazioni fornite dal Ministero medesimo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni e le Province Autonome e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle medesime non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto pari rispettivamente a 1.698.036.112,00 euro per l'anno 2020 e a 181.963.888,00 euro per l'anno 2020 si provvede



a valere sul capitolo 2619 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020.

Art. 4

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, trova applicazione il D.M. 24 marzo 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

Roma,

24 APR 2020

Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Catalfo



Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri






Tabella I

Regione	Lavoratori dipendenti non coperti da trattamenti ordinari di integrazione salariale <i>(fonte: INPS)</i>	Quota (%)	Risorse totali <i>(al netto di contributo aggiuntivo per tre regioni e pluritalizzate)</i>	Contributo aggiuntivo per le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto	Risorse già assegnate con DM 24 marzo 2020	Risorse da assegnare
Abruzzo	54.801	2,10%	57.750.000,00		27.157.200,00	30.592.800,00
Basilicata	31.661	1,21%	33.275.000,00		15.647.720,00	17.627.280,00
Calabria	78.558	3,02%	83.050.000,00		39.054.640,00	43.995.360,00
Campania	204.718	7,86%	216.150.000,00		101.645.520,00	114.504.480,00
Emilia Romagna*	223.383	8,58%	235.950.000,00	65.541.667,00	110.956.560,00	190.535.107,00
Friuli Venezia Giulia	50.164	1,93%	53.075.000,00		24.958.760,00	28.116.240,00
Lazio	290.944	11,17%	307.175.000,00		144.450.440,00	162.724.560,00
Liguria	64.635	2,48%	68.200.000,00		32.071.360,00	36.128.640,00
Lombardia*	399.417	15,34%	421.850.000,00	117.180.556,00	198.376.880,00	340.653.676,00
Marche	66.558	2,56%	70.400.000,00		33.105.920,00	37.294.080,00
Molise	12.473	0,48%	13.200.000,00		6.207.360,00	6.992.640,00
Piemonte	166.042	6,38%	175.450.000,00		82.506.160,00	92.943.840,00
Prov.aut. Bolzano	28.097	1,08%	29.700.000,00		13.966.560,00	15.733.440,00
Prov.aut. Trento	17.086	0,66%	18.150.000,00		8.535.120,00	9.614.880,00
Puglia	214.692	8,24%	226.600.000,00		106.559.680,00	120.040.320,00
Sardegna	66.136	2,54%	69.850.000,00		32.847.280,00	37.002.720,00
Sicilia	217.604	8,36%	229.900.000,00		108.111.520,00	121.788.480,00
Toscana	170.451	6,55%	180.125.000,00		84.704.600,00	95.420.400,00
Umbria	40.439	1,55%	42.625.000,00		20.044.600,00	22.580.400,00
Valle d'Aosta	6.419	0,25%	6.875.000,00		3.233.000,00	3.642.000,00
Veneto*	199.554	7,66%	210.650.000,00	58.513.889,00	99.059.120,00	170.104.769,00
Totale complessivo	2.603.832	100,00%	2.750.000.000,00	241.236.112,00	1.293.200.000,00	1.698.036.112,00

* Il contributo aggiuntivo per le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto è calcolato in ragione di un fattore pari a 2,5/9 della somma attribuita.